



Servizio di Prevenzione e Protezione

**I soggetti del sistema di prevenzione aziendale
secondo il D. Lgs. 81/2008:**

i compiti, gli obblighi, le responsabilità

Gli attori della prevenzione

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha incentrato **Il modello di sicurezza** in forma partecipativa. La sicurezza non è a carico esclusivamente del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di garanzia, **è basato sull'apporto di diverse figure** che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di rendere più sicuro l'ambiente di lavoro.

Il **datore di lavoro** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, è il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 d. lgs. n. 81/2008)

il **datore di lavoro privato o pubblico** non può delegare (art. 17 del Testo unico) alcuni dei principali compiti a lui assegnati come:

- la valutazione del rischio con l'elaborazione del piano di sicurezza (DVR);
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nella Pubblica Amministrazione permane la responsabilità degli organi di vertice qualora manchi la designazione del dirigente – datore di lavoro, qualora la stessa non sia idonea per mancanza dei poteri di gestione o dei poteri di spesa o per carenze strutturali imputabili ai vertici o in caso di conoscenza di carenze in tema di sicurezza alle quali non viene posto rimedio.

✘ In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro viene punito con la sanzione penale in caso di **mancata o insufficiente predisposizione delle misure di sicurezza** (funzione di prevenzione oggettiva).

✘ Tale responsabilità è esclusa solo in caso di **dolo del lavoratore o di rischio elettivo** quando l'infortunio sia derivato da un comportamento avulso dall'attività lavorativa in quanto abnorme, inopinabile o esorbitante i limiti della stessa;

> al contrario la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del lavoratore non interrompono il nesso causale tra la violazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro e l'infortunio.

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro viene punito con la sanzione penale per la **mancata informazione** o **formazione** dei lavoratori (funzione di prevenzione attiva):

- ✓ sui rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività lavorativa, o
- ✓ sull'uso dei DPI o sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro viene punito con la **sanzione penale per la mancata vigilanza**:

- ✓ sull'uso corretto delle misure di prevenzione collettive,
- ✓ delle misure di protezione individuale,
- ✓ sullo svolgimento corretto del compito assegnato al fine di sopperire alla minore esperienza,
- ✓ Sulla conoscenza del lavoratore in materia tecnica o anche solo al fine di evitare conseguenze pericolose di manovre disattente o imprudenti.

Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità se adotta un sistema di vigilanza adeguato e l'illecito sia derivato da un comportamento rimproverabile al preposto, al lavoratore, al progettista, al fabbricante o al fornitore, all'installatore o al medico competente (art. 18, co. 3 – *bis*)

Il dirigente

Il dirigente è considerato l'*alter ego* del datore di lavoro; generalmente è il soggetto che dirige le attività produttive in senso tecnico o amministrativo pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro.

Il **dirigente organizza** il lavoro in azienda, **controlla** la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, **segnala** eventuali carenze nelle misure di sicurezza o, se ha poteri decisorii e di spesa, **provvede** a ripristinare la sicurezza sul luogo di lavoro, **esige** il rispetto della disciplina prevenzionale.

Il Preposto

Nelle strutture complesse la vigilanza viene delegata ai **preposti**, chiamati a **sorvegliare i lavoratori durante il lavoro**;

pur tuttavia permane un obbligo di controllo e vigilanza quando gli organi direttivi sono venuti a conoscenza di specifiche inadempienze o abbiano avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori imponendo precisi ordini

In base al principio di effettività la qualifica di **preposto non richiede un incarico formale**, ma può essere assunta anche tacitamente con un comportamento concludente che si realizza con **impartire ordini e direttive**, purché questo compito sia noto e riconosciuto dai compagni di lavoro. In questo caso si parla di preposto di fatto

il preposto:

- **verifica** che i dipendenti si avvalgano delle misure di sicurezza ed utilizzino gli attrezzi ed i mezzi di protezione in modo appropriato,
- **verifica** la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge ed impedisce l'utilizzazione di quelli che siano pericolosi,
- **fornisce** le istruzioni necessarie per un corretto svolgimento della prestazione lavorativa
- **sorveglia** i dipendenti per evitare condotte pericolose per la loro incolumità,
- **segnala** al datore di lavoro o al dirigente le carenze nel sistema di sicurezza ed impedisce l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora si accorga che il prestatore di lavoro è incapace o inadatto.

Il preposto esercita la vigilanza assicurando, più che la presenza fisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la **gestione oculata dei luoghi di lavoro ponendo in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonché ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, **a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro** (Organizzazione del lavoro).**

Non spetta al preposto attivare misure prevenzionali attinenti l'organizzazione dei mezzi produttivi

Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Come si evince dall'elenco contenuto nell'art. 33, i **compiti assegnati** al servizio di prevenzione e protezione hanno **natura di studio e progettazione** e non attuativa delle misure di sicurezza, tanto che il responsabile assume il ruolo di consulente tecnico delle decisioni aziendali in materia di sicurezza in quanto privo di poteri di spesa e gestionali.

Da ciò si evince che il responsabile e il personale addetto al servizio deve possedere **capacità adeguate** a svolgere i compiti assegnati

I **compiti** del servizio sono:

- ✓ L'individuazione dei fattori di rischio
- ✓ la loro valutazione
- ✓ l'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro
- ✓ favorire il rispetto della normativa vigente
- ✓ l'elaborazione delle misure preventive e protettive
- ✓ l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività
- ✓ la proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il RSPP non risponde per i reati omissivi propri in materia di prevenzione imputabili ai soggetti titolari di posizioni di garanzia.

Se tuttavia dall'omissione di misure di prevenzione deriva un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, è stata ipotizzata la colpa del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il reato di omicidio o lesioni colpose a titolo di cooperazione colposa nel delitto **qualora il suo comportamento abbia influito sulla dinamica dell'incidente** (per es. suggerimento errato su misure di protezione o trascurando di segnalare una situazione di rischio).

Medico Competente

La figura del **medico competente**, a differenza degli altri coadiutori del datore di lavoro, non costituisce una novità nel sistema prevenzionale.

Esso, infatti, era già previsto nei d.P.R. nn. 303 e 321 del **1956 con il compito di sottoporre a visita medica**, in particolari lavorazioni industriali nocive, i lavoratori prima dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

Nel decreto legislativo n. 277 del 1991, sulla protezione contro gli agenti chimici, fisici e biologici, viene inserita una specifica regolamentazione, seppur parziale; **solo con il d. lgs. n. 626 del 1994 viene compiutamente individuata sia la figura di questo sanitario sia i suoi compiti e le sue responsabilità, oggi ulteriormente specificate con il d. lgs. n. 81/2008.**

Il medico competente può essere un dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore oppure un libero professionista o, infine, un dipendente del datore di lavoro (art. 39, co. 2).

Il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ossia in presenza :

- **di lavori in cassoni ad aria compressa,**
- **di lavori che espongono ad agenti cancerogeni, ad agenti chimici, ad agenti biologici, a vibrazioni meccaniche, a radiazioni ionizzanti, al rischio amianto e al rischio rumore, al rischio silicio ed asbesto,**
- **di lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e l'uso di videotermini,**
- **di lavori nelle industrie estrattive,**
- **di lavori del settore marittimo e portuale.**

L'azione del medico competente si può classificare in tre macro aree:

- **compiti connessi alla sorveglianza sanitaria;**
- **compiti d'informazione e di certificazione;**
- **compiti di collaborazione e di consulenza.**

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nel sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro disegnato dal d. lgs. n. 626 del 1994 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge un'importante funzione nella gestione della sicurezza in forma partecipata.

Il RLS è divenuto un protagonista obbligatorio (art. 18, co. 1) della prevenzione con il d. lgs. n. 626 del 1994 che ne prevedeva per la prima volta l'istituzione e lo definiva come *“persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro...”* (art. 2, co. 1, lett. f).

Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (art. 47, co. 2), nella misura di un rappresentante se nell'azienda ovvero nell'unità produttiva sono occupati sino a 200 lavoratori, nella misura di tre da 201 a 1.000 lavoratori occupati e nella misura di sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (art. 47, co. 7)

Il RLS, che insieme al datore di lavoro ed al RSPP compone la cd. triade gestionale, nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 47, co. 3).

Nelle aziende ovvero unità produttive con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; altrimenti, in assenza delle r.s.a., i lavoratori eleggono il rappresentante al loro interno (art. 47, co. 4).

In assenza di elezione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48, co. 1) o di sito produttivo (art. 49).

In questo caso le aziende o le unità produttive devono finanziare il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 48, co. 3) con un contributo calcolato in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o l'unità produttiva (art. 52, co. 2, lett. a), a meno che non aderiscano ai sistemi di rappresentanza o di pariteticità istituiti per i settori di competenza.

Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono elencate nell'art. 50 e possono essere raggruppate in quattro distinte categorie:

- ✓ **Formazione**
- ✓ **Informazione**
- ✓ **Consultazione e partecipazione**
- ✓ **Controllo e iniziativa.**

Sebbene nel d. lgs. n. 626 non sia prevista la punibilità con sanzione penale del rappresentante dei lavoratori, in dottrina è stata ipotizzata una sua compartecipazione alla commissione del delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora la sua condotta abbia un'influenza casuale sull'evento dannoso.

Ad esempio per aver ommesso di avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività (art. 50, co. 1, lett. n) qualora poi ne scaturisca un infortunio sul lavoro.

I lavoratori

I lavoratori sono i destinatari della normativa sulla prevenzione.

Si è assistito così al passaggio **da un sistema verticistico**, nel quale il lavoratore era un semplice esecutore passivo, **ad un modello di gestione della sicurezza più partecipato e globale**, nel quale il lavoratore collabora e partecipa attivamente al raggiungimento dell'obiettivo prevenzionale.

Art. 20.

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il lavoratore, in tema di sicurezza, diviene titolare del dovere di:

- **osservanza**
- **Utilizzazione corretta**
- **segnalazione**
- **collaborazione**

Se il datore di lavoro predispone tutte le misure di sicurezza necessarie, fornisce al lavoratore una formazione ed informazione adeguata, nonché vigila sulla corretta osservanza delle misure apprestate, in base al principio dell'affidamento, ha il diritto di esigere dal lavoratore la massima collaborazione nell'adempimento dell'obbligo prevenzionale.

Tuttavia, nonostante i numerosi obblighi previsti a suo carico, il lavoratore rimane essenzialmente un creditore di sicurezza in quanto il debito di sicurezza che grava su di lui è condizionato e direttamente proporzionato al dovere del datore di lavoro di fornire una formazione, un'istruzione e i mezzi adeguati all'ambiente di lavoro.

Nonostante le apparenze, comunque, **la maggiore responsabilità in tema di sicurezza grava sempre sul datore di lavoro.**

In caso di infortunio sul lavoro il **datore di lavoro è esente da colpa** solo se:

- **abbia rispettato** le norme stabilite dal legislatore per prevenire quel determinato incidente (adozione di tutte le misure richieste, formazione ed informazione dei lavoratori e sorveglianza), oppure
- l'infortunio sia imputabile ad un **comportamento doloso del lavoratore**, ad un rischio elettivo, ad una condotta abnorme, ovvero atipica, eccezionale, inopinabile, esorbitante dal lavoro, oppure
- Il lavoratore abbia **volontariamente disatteso** le disposizioni antinfortunistiche.

Lavoratore Autonomo

In favore del lavoratore autonomo vengono applicate le norme contenute negli artt. 21 e 26 del d. lgs. n. 81/2008 (art. 3, co. 11).

I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi devono:

utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (artt. 69 – 70), munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69- 87), munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto (art. 21, co. 1).

Inoltre i lavoratori autonomi possono, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, beneficiare della sorveglianza sanitaria (art. 41), partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 (art. 21, co. 2)

Appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, deve:

verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare;

fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ambito dell'opera di cooperazione e coordinamento a cui è tenuto il datore di lavoro – committente si inserisce l'obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze DUVRI**, da allegare al contratto di appalto o di opera (art. 26, co. 3).

Tale documento non riguarda, però, i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (art. 26, co. 3).

L'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata alle Unità sanitarie locali (art. 19, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 758 del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dall'art. 13 del d. lgs. n. 81 del 2008.

Alla azienda sanitaria locale competente per territorio;

Al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Al Ministero dello sviluppo economico, per il settore minerario;

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali;

Al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le attività svolte nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 13, co. 2);

Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64, d.P.R. n. 303/56)

× Gli ispettori del lavoro, nell'esercizio del potere di accesso negli ambienti di lavoro, possono emanare le **diffide e le disposizioni**.

× Con la **diffida** viene rivolto un ordine al datore di lavoro ad adeguarsi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro entro un determinato termine.

× Le **disposizioni** riguardano obblighi imposti al datore di lavoro nell'identica materia in base ad una normativa non esaustiva come quella alla quale si ispirano le diffide, ma tale, al contrario, da esigere ai fini della sua applicazione concreta un'integrazione esecutiva, demandata agli ispettori del lavoro.

DISPOSIZIONE - ART. 302/BIS D. LGS. n. 106/2009

esercitabile dagli organi di vigilanza “che impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro, salvo che il fatto non costituisca reato” (art. 302 – *bis*, co. 1). Avverso la disposizione è ammissibile ricorso all'autorità gerarchicamente superiore nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza

La violazione della normativa sulla sicurezza ed igiene sul lavoro comporta, nella maggior parte dei casi, il ricorso allo **strumento sanzionatorio penale** per la rilevanza degli interessi messi in pericolo, come la sicurezza, la libertà, la dignità umana e la salute dei lavoratori, oggetto anche di tutela costituzionale.

Con la **sanzione penale** vengono puniti sia comportamenti che possono mettere in pericolo la salute dei lavoratori sia condotte che abbia determinato la lesione o il decesso del prestatore di lavoro:

- Nel primo gruppo rientrano i reati di cui agli artt. 437 e 451 del codice penale nonché tutte le contravvenzioni previste nel d. lgs. n. 81 del 2008.
- Fanno parte del secondo gruppo il delitto di lesioni personali colpose e l'omicidio colposo.

Con il **d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758**, intitolato “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, si è provveduto a razionalizzare e omogeneizzare il sistema sanzionatorio penale contenuto nel d. lgs. n. 626.

La prescrizione, disciplinata negli artt. 20 e ss. del d. lgs. n. 758 del 1994, mira:

- ✓ ad assicurare l'effettività dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro, e
- ✓ a conseguire una consistente deflazione processuale.

Il **procedimento di prescrizione**, previsto dall'art.20 e segg. del d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, **è avviato da un ufficiale di polizia giudiziaria** che accerti una contravvenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Esso :

- si avvia con l'accertamento dell'infrazione,
- si caratterizza per l'emissione della prescrizione,
- si perfeziona con la regolarizzazione e con il pagamento; altrimenti il procedimento penale riprende il suo *iter* che può concludersi con la condanna dell'imputato.

Prevenzione nel codice penale:

REATI DI PERICOLO

Art. 437 C.P. Omissione dolosa “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione ...”

Art. 451 C.P. Omissione colposa “Chiunque per colpa omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi od altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione ...”

REATI DI EVENTO infortunio o Malattia Permanente:

Art. 589 C.P. Omicidio colposo

Art. 590 C.P. Lesioni personali colpose

Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del Preposto

1 - **sovrintendere e vigilare sulla osservanza** da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
arresto fino a due mesi o ammenda da 400 € a 1.200 €	art.19 co. 1 lett. a	art. 56, co. 1, lett. A)

Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del Preposto

2 - **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
arresto fino a due mesi o ammenda da 400 € a 1.200 €	art.19 co. 1 lett. c	art. 56, co. 1, lett. A)

Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del Preposto

3 – **astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate**, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
arresto fino a due mesi o ammenda da 400 € a 1.200 €	art.19 co. 1 lett. e	art. 56, co. 1, lett. A)

Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del Preposto

4 – **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente** sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
arresto fino a due mesi o ammenda da 400 € a 1.200 €	art.19 co. 1 lett. f	art. 56, co. 1, lett. A)

Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del Preposto

5 – **verificare affinché soltanto i lavoratori** che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
arresto fino a un mese o ammenda da 200 € a 800€	art.19 co. 1 lett. b	art. 56, co. 1, lett. B)

Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del Preposto

6 – **informare il più presto possibile** i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
arresto fino a un mese o ammenda da 200 € a 800€	art.19 co. 1 lett. d	art. 56, co. 1, lett. B)

Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del Preposto

7 – **frequentare appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'art. 37

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
arresto fino a un mese o ammenda da 200 € a 800€	art.19 co. 1 lett. g	art. 56, co. 1, lett. B)

Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del lavoratore

- b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti**, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;
- e) **segnalare immediatamente al datore di lavoro**, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo;
- g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) **partecipare ai programmi di formazione** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
arresto fino a un mese o ammenda da 200 € a 600€	art. 20 co. 2 lett. b), c), d), e), f), g), h), i).	art. 59, co. 1, lett. a)


Capo IV - Disposizioni penali - Sezione I - SANZIONI

Obblighi del lavoratore

> I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, **devono esporre apposita tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Tipo di sanzione	Fonte normativa	rif. sanzione
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro	art. 20 co. 3	art. 59, co. 1, lett. b)

Raffaello, particolare tratto da "La scuola d'Atene", 1508 c



PLATONE ha scritto:

“Voi potete comprare il lavoro dell’uomo,
la sua esperienza, i suoi consigli

Ma non potete comprare l’entusiasmo, la
devozione del cuore della mente
dell’animo

Queste cose le dovete meritare con la
vostra lealtà verso di lui”

Grazie